



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 12710/A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Al Presidente della IV Commissione
Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza,
Studi Legali e Legislativi

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di Legge “Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35
(Piano urbanistico territoriale dell’area sorrentino – amalfitana)” Reg. Gen. n. 532**

Ad iniziativa del consigliere Giovanni Baldi
Depositato in data 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

IV Commissione Consiliare Permanente per l’esame

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 23 GIU. 2014

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

20/6/14
AL. C. S.
A

Il Presidente
Commissione "Attività Produttive, Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro ed altri Settori produttivi"

Prot. n. 278 del 18/6/2014

Al Presidente del Consiglio Regionale
Sede

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 532

Al Capo del Dipartimento Segreteria Legislativa
Sede

Oggetto; Proposta di legge.

Modifica dell'art. 17 della Legge Regionale n. 35 del 27/06/1987

Per il seguito di competenza si deposita la proposta di legge come in oggetto specificata a firma del Consigliere Dott. Giovanni Baldi.

Napoli, 18/06/2014

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0012710/A

Del: 19/06/2014 09:58:25

Da: CR A. SERASS



Il Consigliere
Dott. Giovanni Baldi

18/06/14
of Amabile



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

Commissione "Attività Produttive, Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro ed altri Settori produttivi"

Proposta di Legge

TITOLO: Modifica dell' art. 17 della legge regionale n. 35 del 27/06/1987 e successive modifiche

Ad iniziativa del Cons. dott. Giovanni Baldi

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 532

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0012710/A

Del 19/06/2014 09:58:25

Da: CR A: SERASS





Consiglio Regionale della Campania

Relazione Illustrativa

La norma dell'art. 17 della L.R. 35/1987 e successive modifiche che prevede esclusivamente interventi di “*restauro e risanamento conservativo*” per gli edifici esistenti a tutto il 1955, interventi di “*manutenzione ordinaria*” e “*straordinaria*” a seguito di sentenza del Consiglio di Stato per gli edifici successivi al 1955 sta creando grosse difficoltà di natura applicativa.

Tralasciando la considerazione che non tutta l'edilizia prima del 1955 sia qualificata e debba essere conservata ad ogni costo, il problema più sentito è dato dal fatto che il termine del 1955 rimane invariato mentre il PUT avanza nei decenni.


In sintesi, il PUT, emanato nel 1987, riconosce che gli edifici risalenti a 31 anni addietro sono “*nuovi*” al punto che può bastare una semplice manutenzione.

Non si può oggi ignorare, però, che dal 1987 sono passati altri 27 anni e gli edifici allora “*nuovi*” rasentano oggi i 60 anni mostrando limiti sia di conservazione, sia di destinazione, dato anche il mutamento delle condizioni economiche e sociali, limiti, che non possono essere risolti né con la manutenzione ordinaria, né con la manutenzione straordinaria.

Premesso che le “*carte del restauro*” consentono, anzi incoraggiano, il riuso degli edifici vincolati perché una rinnovata utilità è elemento essenziale del loro recupero, si arriva all'assurdo per cui gli edifici esistenti a tutto il 1955 sostanzialmente vincolati al restauro possono mutare di destinazione d'uso e numero di unità (nel rispetto dei valori storici e della complessiva consistenza) mentre gli edifici successivi ai quali è negato sia l'intervento di “*restauro e risanamento conservativo*”, sia di “*ristrutturazione edilizia*” sono condannati a restare quelli di 60 anni prima.

Non pochi sono gli edifici successivi al 1955 abbandonati e dismessi nell'area PUT a causa di questa norma che potrebbero essere recuperati a vantaggio del minor uso del territorio (principio di economia urbanistica non ancora presente all'epoca del PUT) e delle risorse in un momento di crisi come quello attuale altro fattore non presente all'epoca del PUT.

Altra considerazione che evidenzia ulteriormente l'incongruenza di questa norma è data dal fatto che il PUT nelle zone A (centri storici) subordina ogni intervento alla formazione di Piani di Recupero i quali all'interno del loro perimetro possono riconoscere la necessità di ogni tipo di intervento, anche di ristrutturazione, mentre





Consiglio Regionale della Campania

nelle altre parti del territorio (degne anch'esse di tutela, al pari ma certamente non più dei centri storici) questa possibilità è preclusa.

Atteso che questa norma a quasi 30 anni dalla sua introduzione non è più attuale, si ritiene opportuno, come avviene per gli immobili pubblici, che il vincolo di restauro scatti in maniera automatica dal loro 70° anno (art. 12, comma 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e non resti svincolato ad una data fissa che porta al risultato aberrante che immobili di quasi 60 anni non possano essere ricostruiti, come le loro condizioni richiederebbero, in quanto ancora considerati di nuova edilizia.

Dal momento che in tutte le zone territoriali di cui all'art. 17 del PUT è presente questa indicazione, sebbene con diciture non sempre identiche, per le modifiche proposte si prende a base la forma presente nella "*zona territoriale 1b*" che può essere opportunamente adattata nelle altre zone.





Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE TECNICO/FINANZIARIA

La presente Legge non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio Regionale.





Consiglio Regionale della Campania

ART. 1 -

Modifica dell'art.17 della L.R. 35/1987 e successive modifiche

1. La zona territoriale 1b dell'art.17 della L. R. 35/1987 e successive modifiche è così modificata:

- a) Sostituire all' 11° capoverso le parole “ consentire per l'eventuale edilizia esistente a tutto il 1955” con le parole “ consentire per eventuale edilizia la cui esecuzione risale ad oltre 70 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
- b) Sostituire al 16° capoverso le parole “ consentire per l'eventuale edilizia esistente e realizzata in epoca successiva al 1955, interventi, secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV, di sola manutenzione ordinaria” con le parole “**consentire, per l'eventuale edilizia esistente la cui esecuzione risale a meno di 70 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli interventi, secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV, di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo nonché di adeguamento funzionale, una tantum, degli alloggi, ai fini della creazione dei servizi igienici, con i parametri previsti dal precedente punto 2**”.






Consiglio Regionale della Campania

Art. 2 Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.





Consiglio Regionale della Campania

Art. 3 – Entrata in Vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Napoli, 18/06/2014



**Il Consigliere Regionale
Dott. Giovanni Baldi**